Allegato "A" al
Atto n. 12166 Rep.
e n. 9081 Racc.

# STATUTO
## A.I.E.O.P
## Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica

### ARTICOLO 1
### (denominazione, sede e durata)

È costituita mediante atto pubblico, con libero accesso dei professionisti aventi titolo e loro partecipazione alle decisioni, un'Associazione denominata Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, altresì detta "A.I.E.O.P." con sede legale a Bologna, senza scopo di lucro, denominata nel corso del prosieguo del presente Statuto anche semplicemente "Associazione". Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione è autonoma e indipendente. L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione è una società scientifica ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, iscritta nell'elenco istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, e conforma il proprio ordinamento ai requisiti ivi previsti.
L'Associazione avrà cura e responsabilità di pubblicare sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente:

- i bilanci preventivi
- i bilanci consuntivi
- gli incarichi retribuiti
- la dichiarazione e la regolazione dei conflitti di interesse suoi e dei suoi associati
- l'attività scientifica aggiornata costantemente.

L'Associazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e logo e può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione stessa.
L'Associazione è affiliata alla Società Italiana di Pediatria (SIP). L'Associazione ha durata illimitata.

### ARTICOLO 2
### (Scopo)

- Assicurare, coordinare e stimolare le attività di cura e di ricerca nel campo dell'ematologia e oncologia pediatrica;
- Elaborare e standardizzare protocolli di terapia comuni e contribuire all'elaborazione di linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24;
- Promuovere la collaborazione scientifica e clinica fra tutti coloro che si occupano di ematologia, dell'oncologia e dell'immunologia pediatrica;
- Divulgare con conferenze, riunioni interdisciplinari e pubblicazioni scientifiche la conoscenza dei problemi del bambino affetto da malattie ematologiche, oncologiche e immunologiche anche mantenendo rapporti con Università, Ministeri di riferimento, Enti Nazionali e Internazionali caratterizzati da finalità similari;
- Interagire con tutte le realtà associazionistiche pubbliche e private sinergiche nel diffondere le conoscenze e le problematiche dei bambini con emopatie acute o croniche e malattie neoplastiche.

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale. Tali attività vengono svolte su tutto il territorio nazionale.
L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, a eccezione delle attività

Angela Matturri

svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) e delle attività ad esse strumentali.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari.
L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

**ARTICOLO 3**
**(Soci)**

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che, anche in via non esclusiva, svolgono attività professionale, scientifica o formativa nel campo dell'ematologia, dell'oncologia e dell'immunologia pediatrica. Sono soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia e gli esercenti le altre professioni sanitarie legalmente riconosciute, tra cui le professioni infermieristiche, la professione di psicologo e di biologo e le professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione, coinvolti, anche in via non esclusiva, nell'assistenza, nella ricerca, nella formazione o nell'amministrazione nel settore pediatrico e oncologico, comprese le immunodeficienze. Potranno essere eletti soci onorari, persone che hanno dato lustro con particolare merito alle discipline che caratterizzano l'Associazione. Tutti i soci, ordinari e onorari, hanno diritto di voto in Assemblea per ogni deliberazione, comprese le elezioni delle cariche sociali, l'approvazione e la modificazione dello Statuto e del Regolamento e l'approvazione dei bilanci. L'elettorato passivo per le cariche dell'Associazione spetta ai soli soci ordinari.
L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque a essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.
I soci ordinari versano la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota. La carica di socio non è trasmissibile.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di esaminare le candidature e di accettare i candidati ritenuti idonei in base a quanto sopra e in conformità agli scopi dell'Associazione o di respingere la domanda di adesione fornendo adeguata motivazione scritta entro sessanta giorni dal ricevimento. Le domande sono istruite dalla Segreteria e deliberate dal Consiglio Direttivo, anche in forma cumulativa e con cadenza periodica.

**ARTICOLO 4**
**(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori
- il Comitato Tecnico Scientifico

I componenti degli organi associativi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo. Il Presidente e, in sua vece, il vice-presidente, quali legali rappresentanti, esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e non esercitano attività imprenditoriali né vi partecipano, a eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Le attività professionali, scientifiche, didattiche e di consulenza svolte a titolo personale non costituiscono attività imprenditoriale e sono soggette alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento sulla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio.

**(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari e viene convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni socio partecipante ha diritto ad un voto in Assemblea.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, di norma in occasione delle Giornate AIEOP e del Congresso Nazionale, e inoltre ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; la convocazione è effettuata mediante avviso contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo. Quest'ultimo potrà essere diverso dalla sede sociale. L'avviso può essere trasmesso anche mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio.
Il Consiglio Direttivo decide l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie che dovrà essere inviato, insieme alla convocazione, a tutti i soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
Il Presidente funge da moderatore dell'Assemblea. In caso di impedimento del Presidente egli può essere sostituito dal vice-presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio Direttivo stesso. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale debitamente firmato dal Presidente.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati e saranno vincolanti anche per coloro che risultassero assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

**(Assemblea Ordinaria)**

Il quorum costitutivo dell'Assemblea è rappresentato in prima convocazione dal numero legale dei soci ossia dal 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto, senza possibilità di delega, in seconda convocazione da qualsiasi numero dei soci presenti.
Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.
L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni:

- ratifica dell'elezione del Consiglio Direttivo e approvazione delle modifiche del Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo, con il quorum costitutivo e deliberativo previsto per l'Assemblea Ordinaria
- approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo
- approvazione delle modifiche alla quota sociale
- definizione degli indirizzi e dei programmi generali delle attività svolte dall'Associazione
- deliberazione su ogni argomento attinente alla gestione a essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo e su quant'altro a essa demandato per legge o Statuto.

**(Assemblea Straordinaria)**

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e comunque secondo quanto previsto dall'articolo relativo all'Assemblea dei Soci.
Il quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria è rappresentato in prima convocazione dal numero legale dei soci ossia dal 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto, senza possibilità di delega, in seconda convocazione da qualsiasi numero dei soci presenti.
L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente Statuto e delle vigenti norme
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le proposte di emendamenti allo Statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo trasmette per iscritto la proposta a tutti i soci entro quindici giorni dal ricevimento e comunque unitamente all'avviso di convocazione, che è inviato con preavviso di almeno quindici giorni. L'Assemblea Straordinaria si tiene entro trenta giorni dalla data di invio dell'avviso di convocazione. Gli emendamenti allo Statuto devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza assoluta dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del codice civile.

Angela Mastrorilli

**(Presidente)**

Il Presidente deve essere laureato in Medicina e Chirurgia.

Il Presidente, e in sua assenza, il vice-presidente, è il legale rappresentante dell'Associazione in tutti i rapporti con i terzi e in giudizio. Ad esso spetta di convocare il Consiglio Direttivo presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle adunanze. Inoltre il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le delibere approvate.

Il legale rappresentante, in base all'art. 2, comma 2, del DM 2 agosto 2017, non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

**(Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da soci ordinari in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

a) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:
   - il Presidente, che resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile;
   - 6 (sei) Consiglieri, di cui 5 (cinque) laureati in Medicina e Chirurgia e 1 (uno) laureato in Infermieristica o in Infermieristica pediatrica o titolo equipollente; almeno uno dei Consiglieri, alla data dell'elezione, non deve aver compiuto il quarantesimo anno di età; i Consiglieri restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili;
   - il Presidente eletto: viene eletto un anno prima della scadenza del Presidente in carica ed entra a far parte del Consiglio Direttivo senza funzioni operative e senza diritto di voto, assumendo le funzioni di Presidente alla scadenza del Presidente in carica;
   - il Past President, ossia il Presidente uscente, che rimane componente del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per un anno dalla scadenza del proprio mandato.

   L'indicazione del procedimento per l'elezione degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto è presente nel Regolamento.

b) Il Consiglio Direttivo nomina il Consigliere che fungerà da vice-presidente e che eserciterà le funzioni del Presidente qualora lo stesso fosse impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell'Associazione.

c) Qualora un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza, subentra il primo dei non eletti della medesima area professionale, nel rispetto delle riserve di cui sopra; in mancanza, il Consiglio Direttivo coopta un socio ordinario in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il sostituto resta in carica fino alla successiva Assemblea, che ne ratifica la nomina o elegge il sostituto per la residua durata del mandato. Il Consiglio Direttivo resta validamente in carica finché sia in carica la maggioranza dei Consiglieri eletti.

d) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di votanti. Nel caso in cui i voti siano pari, il Presidente può disporre di un altro voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

e) Il Consiglio Direttivo tratta tutti gli affari dell'Associazione, eccettuati quelli che sono riservati all'Assemblea Ordinaria. In particolare al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

- predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno, indicandone le ragioni nell'avviso di convocazione;
- predisporre il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 31 dicembre;

- amministrare il patrimonio dell'Associazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché l'esecuzione di tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'Associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente e puntualmente

raggiunti;

- allo stesso Consiglio Direttivo sono quindi attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione;

- curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

- adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell'Associazione;

- proporre l'importo delle quote associative annuali;

- provvedere alla revisione degli elenchi dei soci e deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

f) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

**(Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra non soci da parte del Consiglio Direttivo che ne designa anche un Presidente. I revisori dei conti non devono essere soci dell'Associazione. La carica ha durata triennale, con possibilità di rinnovo.
Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di controllo contabile e riferisce all'Assemblea con una relazione annuale sul bilancio consuntivo.

**(Il Comitato Tecnico Scientifico)**

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è costituito da tre membri di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche. I tre membri del CTS sono individuati dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato. La carica ha durata triennale. Il CTS verifica e controlla la qualità, le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica.
Il CTS svolge la sua attività secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

**(Riunioni con mezzi di telecomunicazione)**

Le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi collegiali dell'Associazione possono svolgersi in presenza, in modalità mista ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio o videoconferenza), anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, a condizione che: (i) il presidente della riunione, anche avvalendosi di soggetti a ciò delegati, possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) ciascun partecipante possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e concorrere simultaneamente alla votazione, in condizioni di parità; (iii) sia assicurata la regolare verbalizzazione, potendo il presidente e il soggetto verbalizzante trovarsi in luoghi diversi. L'avviso di convocazione indica le modalità di collegamento o rinvia a una successiva comunicazione da inviarsi in termine congruo. La riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il presidente ovvero, in mancanza, presso la sede legale. Per le votazioni a scrutinio segreto, ivi comprese le elezioni degli organi statutari, sono adottati strumenti telematici idonei a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

**ARTICOLO 5**
**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è pari a euro cinquantamila (€ 50.000,00) ed è costituito dai beni pervenuti alla stessa per qualsiasi causa. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento dell'Istituzione.

Angela Gastaldi

Le entrate dell'Associazione sono costituite quindi da:

- le quote associative periodiche versate dai soci;
- i contributi periodici versati dai Centri AIEOP riconosciuti ai sensi del Regolamento;
- il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- i proventi delle attività di formazione continua (ECM) e delle iniziative scientifiche, congressuali ed editoriali connesse agli scopi istituzionali;
- le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio.
I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non restituibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o recesso del socio.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
È esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## ARTICOLO 6
## (Cessazione dell'appartenenza all'Associazione)

L'appartenenza all'Associazione cessa per morte del socio o per dimissioni o espulsione. In caso di cessazione di appartenenza all'Associazione, la cessazione va notificata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato. Il socio decade anche quando non versi per due anni consecutivi la quota sociale. L'esclusione di singoli soci può essere deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza, su proposta motivata del Consiglio Direttivo; il provvedimento di esclusione, recante le relative motivazioni, è comunicato per iscritto al socio interessato. In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamento di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi, previo versamento delle quote non corrisposte, nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento.
I soci non hanno alcun diritto patrimoniale sui beni dell'Associazione.

## ARTICOLO 7
## (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno e coincide con l'anno solare.
A scadenza dell'esercizio finanziario i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi verranno pubblicati nel sito Istituzionale.

## ARTICOLO 8
## (Scioglimento)

L'Associazione cessa di esistere in seguito al verificarsi delle seguenti cause di scioglimento:

- deliberazione dell'Assemblea Straordinaria;
- raggiungimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- il venir meno di tutti i soci.

Al verificarsi di una qualunque di queste cause dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria la quale dovrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Qualora risultasse un attivo, questo dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro, preferibilmente a un Ente del Terzo settore, che persegua finalità analoghe, sentito il Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È in ogni caso espressamente esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra i soci superstiti.

**ARTICOLO 9**
**(Norme applicabili)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II, del codice civile e la normativa tempo per tempo vigente in materia di società scientifiche (art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e relativi decreti attuativi).

**ARTICOLO 10**
**(Clausola Compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra essi e l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'esecuzione di questo Statuto sarà rimessa al giudizio di tanti arbitri amichevoli compositori quante sono le parti contendenti, da nominarsi da ciascuna delle parti tra i Soci Ordinari dell'Associazione, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.
Gli arbitri così eletti nomineranno un altro arbitro che fungerà da Presidente del collegio di arbitrato.
Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.
In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente del collegio di arbitrato. Le spese seguiranno la soccombenza.
Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola le controversie non compromettibili per legge, per le quali è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

